



- 3 NOV. 2015

F.A. + e.v. + liquidazione recupero
ulteriore importo e.v.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 29387/2014

SEZIONE LAVORO

Cron. 22415

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. PAOLO STILE - Presidente - Ud. 16/07/2015
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere -
- Dott. PAOLA GHINOY - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 29387-2014 proposto da:

T S.P.A. C.F. X , in persona
 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22,
 presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ENZO
 MORRICO, ROBERTO ROMEI e FRANCO RAIMONDO BOCCIA che
 la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

BG C.F. X ,
 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46,

2015

3359

ESNIE REGISTRAZIONE - ESNIE BOU - ESNIE DIRITTI

presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA ANTONETTO
e MARCO FRANCO SCALVINI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 794/2014 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 22/08/2014 R.G. N. 610/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;

udito l'Avvocato MONICA GRASSI per delega orale
ARTURO MARESCA;

udito l'Avvocato CLAUDIO ROMANO per delega LUCA
ANTONETTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

GB, dipendente di **T** s.p.a. dal 16/12/1979 con inquadramento da ultimo come Account Manager di V livello, operante nella zona di Torino nell'ambito dell'area di vendita, impugnava ai sensi dell'art. 1 comma 48 della L.n. 92 del 2012 il licenziamento disciplinare intimatogli con lettera del 4/4/2012, che faceva seguito alla lettera di contestazione con la quale gli si addebitavano "gravi irregolarità avvenute nella conclusione delle operazioni commerciali con clienti del suo portafoglio, relative ad alcuni contratti aventi ad oggetto la fornitura di locazione di beni mobili, per il tramite di **TE**, partner commerciale di **T**" con particolare riferimento a due contratti conclusi rispettivamente il 30 luglio 2009 e il 2 novembre 2009. L'impugnativa veniva respinta dal Tribunale in sede di cognizione sommaria, ma lo stesso Tribunale accoglieva l'opposizione con sentenza del 19/5/2014, ritenendo la tardività della contestazione disciplinare. Dello stesso avviso era la Corte d'appello con la sentenza numero 610 del 2014, che rigettava il reclamo proposto da **T**.

La Corte argomentava che le operazioni commerciali a cui si riferivano gli addebiti risalivano alla seconda metà del 2009, mentre la contestazione era stata formulata oltre due anni dopo, nel marzo 2012. Le transazioni commerciali valorizzate nella contestazione erano però state oggetto di un "audit" risalente al 3 agosto 2011, data dalla quale la società aveva piena conoscenza del sistema delle operazioni commerciali fittizie e fraudolente (c.d. triangolazioni o operazioni peperone con le quali, al presumibile scopo di gonfiare fittiziamente il fatturato societario nel settore delle nuove tecnologie di comunicazione, venivano stipulati contratti che utilizzavano i codici dei beni compresi nel "core business" aziendale, ma avevano ad oggetto beni estranei allo stesso, così procurando, mediante tali triangolazioni, illeciti finanziamenti a favore di soggetti terzi che si trovavano non raramente in situazione di crisi finanziaria o di decozione) che negli anni precedenti si era diffuso nell'area Nord-Ovest, ed aveva anche strumenti documentali per ricondurre la condotta del **B** nell'ambito di dette operazioni. Né

Paco Ghinoy, estensore



significativi ulteriori elementi di conoscenza risultavano acquisiti nell' audit del 27/2/2012 valorizzato da T

Per la cassazione della sentenza T s.p.a. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c. GB

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte controricorrente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso, considerato che la notifica sarebbe stata chiesta agli ufficiali giudiziari il 3.12.2014, oltre 60 giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria a mezzo PEC, avvenuta il 22 agosto 2014, in violazione dell'art. 1 commi 62 e 64 della L. n. 92 del 2012, che dispone che il ricorso per cassazione contro la sentenza dev' essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, o dalla notificazione se anteriore, e che in mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l'articolo 327 c.p.c.

1.2. L'eccezione non è tuttavia suffragata dalla riproduzione nel ricorso e dall'allegazione allo stesso delle attestazioni idonee a dimostrare la data di avvenuta ricezione da parte di T della comunicazione ad opera della cancelleria della Corte d'appello del testo integrale della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., come modificato dall'art. 45 comma 1 lettera b) del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modificazioni nella L. 11 agosto 2014, n. 114, sicché non risulta rispettato l'onere di autosufficienza imposto dalle disposizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., cui è pur sempre collegato il potere di questa Corte di provvedere al riscontro dell'eccezione processuale mediante l'esame diretto degli atti (*ex plurimis*, Cass. n. 24481 del 2014, Cass. n. 8008 del 2014, Cass. n. 896 del 2014, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012).

2. A fondamento del ricorso, T deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L.n. 300 del 1970.

Lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto tardiva la contestazione, senza rilevare che T ha potuto ricostruire le concrete operazioni di


Paola Ghinoy, estensore



finanziamento che si celavano dietro le apparenti operazioni commerciali soltanto dopo che la società fornitrice aveva reso noti i contratti commerciali con i sub-fornitori che risultano essere clienti finali di T . Occorreva allo scopo rilevare la differenza tra la prima relazione dell'interna audit del 3/8/2011, che era stata condotta esclusivamente sulla base della documentazione in possesso di T , rispetto al contenuto della seconda del 27/2/2012, realizzata grazie al supporto dei fornitori della società. In tal modo la Corte non avrebbe considerato che ai fini della valutazione dell'immediatezza del provvedimento espulsivo il lasso temporale considerato deve decorrere dalla conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dell'astratta conoscibilità dei fatti stessi.

2.1. Deve premettersi che la qualificazione dell'unico motivo di ricorso nell'ambito dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. non rispetta la distinzione chiarita dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale mentre il vizio di motivazione concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, la violazione di legge attiene all'interpretazione ed applicazione delle norme giuridiche (Cass. Sez. U, n. 28054 del 25/11/2008, Sez. 1, n. 28663 del 27/12/2013). Pur richiamando il vizio di violazione di legge, il motivo attiene infatti alla ricostruzione operata dalla Corte di merito del materiale probatorio, in relazione alla conoscenza da parte di Telecom delle operazioni commerciali irregolari e del coinvolgimento in esse del B . E' solo da tale conoscenza effettiva infatti che, anche nella prospettazione della Corte territoriale, T avrebbe potuto effettuare la contestazione disciplinare, tanto che si legge a pg. 16 della motivazione che "nell'agosto 2011 la società reclamata non solo aveva piena conoscenza del sistema di operazioni commerciali fittizie/fraudolente che negli anni precedenti (e fono al 2010) si era diffuso nell'area nord-ovest, ma aveva ampi strumenti documentali per ricondurre anche la condotta del B nell'ambito di tali operazioni". Il motivo proposto non attiene pertanto ad una violazione di legge, che importa la deduzione di un' errata ricognizione giuridica in seno ad un problema interpretativo della norma (c.d. sindacato *in iure*), ma contiene

Paola Ghinoy, *estensore*



una critica complessivamente calibrata sul valore (contestato e affermato come insufficiente) degli elementi fattuali posti a base della decisione, sicché si prospetta in sostanza un vizio di motivazione della sentenza gravata.

2.2. Il motivo, così come qualificato sulla base del suo contenuto, è però inammissibile. E difatti, la disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va integrata con quella dell'appello nel rito del lavoro. Ne consegue l'applicabilità, nel giudizio di cassazione, anche del quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il quale prevede che la disposizione contenuta nel precedente comma quarto - ossia l'esclusione del vizio di motivazione dal catalogo di quelli deducibili ex art. 360 cod. proc. civ. - si applica, fuori dei casi di cui all'art. 348 bis, secondo comma, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado (cosiddetta "doppia conforme") (Cass. n. 23021 del 29/10/2014). Nel caso, poiché la ricostruzione delle emergenze probatorie effettuata dal Tribunale è stata confermata dalla Corte d'appello, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., avrebbe dovuto indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528 del 10/03/2014), ciò che nel caso non è stato fatto.

2.2. La ricorrente inoltre ripropone una diversa lettura delle stesse risultanze fattuali (le relazioni di audit, le informative fornite dalla società fornitrice Kelyan/Net Team), che sono già state valutate dalla Corte di merito, sicché si sollecita in sostanza una nuova completa valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito.

Paola Ghinoy, *estensore*



3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte soccombente alle spese ex art. 91 c.p.c., liquidate come da dispositivo.

4. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31.1.2013) di entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il cui art. 1, comma 17, ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 *quater*, del seguente tenore: "Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 *bis*. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso". Essendo il ricorso rigettato, deve provvedersi in conformità.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 100,00 per esborso ed accessori di legge. Ai sensi dell' art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015


Il Consigliere estensore

Dott.ssa Paola Ghinoy



Il Presidente

Rott. Paolo Stile



Il Funzionario Giudiziario

Virgilio PALAGGI


Depositato in Cancelleria



oggi, - 3 NOV. 2015 = 3 NOV. 2015

Il Funzionario Giudiziario

Virgilio PALAGGI



Paola Ghinoy, estensore